

# Dante e Diritto

## Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,  
GIORGIO SPEDICATO



4

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyŋ rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

\* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

# *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

## *Direzione*

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

## *Comitato scientifico*

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

## *Comitato di redazione*

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto  
Un cammino tra storia e attualità

a cura di  
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,  
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto).

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore) [instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE II.  
DANTE E IL POTERE

NICCOLÒ LANZONI

## LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE IN DANTE: IL *MONARCHIA*\*

**Abstract:** Tra il 1310 e il 1313, in coincidenza della discesa di Enrico VII in Italia, Dante scrive il *Monarchia*. L'opera auspica l'istituzione di una Monarchia universale al fine di ristabilire la pace, la giustizia e la libertà degli individui in uno scenario politico in tumulto. Diversi critici hanno sostenuto che il *Monarchia*, lungi dal rappresentare una mera utopia ideologica, esporrebbe una vera e propria teoria dello Stato e/o della Comunità internazionale. Il presente contributo è volto a fornire un'analisi sulla teoria della Comunità internazionale in Dante. Esso si divide in tre parti: la prima descrive brevemente il contenuto del *Monarchia*. La seconda illustra la fortuna dell'opera e l'altalenante influenza che la stessa ha avuto sugli autori di diritto internazionale successivi. La terza ricostruisce, elabora e attualizza la teoria della Comunità internazionale in Dante sotto forma di 'Monarchia istituzionale' e di 'Monarchia normativa'. L'obiettivo è dimostrare come, dopo oltre sette secoli, il *Monarchia* costituisca ancora fonte di riflessione e di spunti sul problema del modello di *governance* globale e sui compiti precipui del diritto internazionale contemporaneo.

**Parole chiave:** Dante, Comunità internazionale, *Monarchia*, Nazioni Unite, *jus cogens*.

**Dante's International Community: The *Monarchia*.** Between 1310 and 1313, coinciding with Henry VII's descent into Italy, Dante wrote the *Monarchia*. In a political scenario in turmoil, this work advocates the establishment of a universal Monarchy in order to restore peace, justice and the freedom of individuals. Several scholars have argued that Dante's *Monarchia*, far from representing an ideological utopia, lays out an original theory of the State and/or the International Community. This contribution aims to provide an analysis of the theory of the International Community in Dante. It is divided into three parts: the first briefly describes the content of the *Monarchia*. The second illustrates the fluctuating influence it has had on subsequent authors of International Law. The third reconstructs, elaborates and actualises Dante's theory of the International Community in the form of 'Institutional' and 'Normative Monarchy.' The purpose is to show how, after more than seven centuries, the *Monarchia* still constitutes a source of reflection and insights into the problem of global governance and the main tasks of contemporary International Law.

**Key words:** Dante, International community, *Monarchia*, United Nations, *jus cogens*.

---

\* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

## 1. *Introduzione*

Tra il 1310 e il 1313, in coincidenza della discesa di Enrico VII in Italia, Dante scrive il *Monarchia*<sup>1</sup>. L'opera auspica l'istituzione di una Monarchia universale al fine di ristabilire la pace, la giustizia e la libertà degli individui in uno scenario politico in tumulto. Diversi critici hanno scorto un forte valore giuridico nel *Monarchia*<sup>2</sup>. In particolare, esso, lungi dal rappresentare una mera utopia ideologica, esporrebbe una vera e propria teoria dello Stato e/o della Comunità internazionale. Il presente contributo è volto precisamente a dimostrare come, dopo oltre sette secoli, il *Monarchia* costituisca ancora fonte di riflessione e di spunti sul problema del modello di *governance* globale e sui compiti precipui del diritto internazionale contemporaneo, vale a dire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché la promozione della giustizia e della libertà dei popoli e degli individui nel mondo. Esso si divide in tre parti: la prima descrive brevemente il contenuto del *Monarchia*. La seconda illustra la fortuna dell'opera e l'altalenante influenza che la stessa ha avuto sugli autori di diritto internazionale successivi. Particolare attenzione verrà qui dedicata al rapporto tra il *Monarchia* e gli scritti di Kelsen. La terza ricostruisce, elabora e attualizza la teoria della Comunità internazionale in Dante sotto forma di 'Monarchia istituzionale' e di 'Monarchia normativa'.

## 2. *Contenuto del Monarchia*

Il *Monarchia* è diviso in tre libri. Ciascun libro è volto a fornire risposta a una delle tre questioni che Dante pone rispetto alla «Monarchia temporale», vale a dire «se essa sia necessaria al buono stato del mondo; in secondo luogo, se il popolo romano abbia rivendicato a sé di diritto l'ufficio di Monarca; e in terzo luogo, se l'autorità

---

<sup>1</sup> L'edizione impiegata è a cura di D. QUAGLIONI, Mondadori, Milano, 2021.

<sup>2</sup> D. QUAGLIONI, *Introduzione*, cit., p. LVI ss.

del Monarca dipenda da Dio immediatamente oppure da un ministro o vicario di Dio» (I, II, 3).

Nel libro I, Dante risponde positivamente alla prima questione, relativa alla necessità della Monarchia temporale. Egli definisce la «pace universale» quale «il più grande dei beni» (IV, 2) e, con gusto aristotelico, osserva che «quando diverse cose sono ordinate ad un unico fine, conviene che una di loro regoli e diriga, e che le altre invece siano regolate e dirette» (V, 3). Il principio dell'unità, a guisa divina, è quindi necessario per garantire la pace, nonché la giustizia. Inoltre, Dante afferma che «il genere umano si trova nel suo stato migliore quando gode della massima libertà», intesa quale «libertà di arbitrio» (XII, 6). Il genere umano, però, «dipende da sé e non da altri solo sotto l'impero del Monarca», poiché è soltanto questi che, attraverso la legge, raddrizza i soprusi di consoli, principi e re. Nel libro II, Dante sostiene «su principi razionali [e] coi principi di fede cristiana» (X, 1) che «il popolo romano di diritto e non per usurpazione si arrogò sopra tutti gli uomini l'ufficio del Monarca, che si chiama Impero» (III, 1). Il contenuto di questo libro è prettamente storico. Nel libro III, Dante affronta la questione dei rapporti di potere tra il Sacro Romano Impero (SRI) e il Papato. Dalla sua posizione più o meno salda di guelfo bianco, egli teorizza una sorta di separazione dei poteri: l'imperatore esercita il potere temporale al fine, già menzionato, di garantire la pace, la giustizia e la libertà del genere umano; il papa esercita il potere spirituale al fine di condurre il genere umano alla vita eterna (XVI, 10). I due poteri sono autonomi e indipendenti, sebbene l'imperatore debba «reverenza» nei confronti del papa (XVI, 18).

### 3. *Fortuna dell'opera: da Bartolo a Wolff*

Il *Monarchia* circolò rapidamente ma con fortune alterne<sup>3</sup>. Bartolo da Sassoferrato riconobbe per primo il valore giuridico dell'o-

---

<sup>3</sup> Cfr. D. QUAGLIONI, *op. cit.*, p. V ss.

pera<sup>4</sup>. Egli affermava la supremazia giuridica e politica dell'imperatore quale «Dominum et Monarcham totius orbis»<sup>5</sup>. Si tratta, tuttavia, di una supremazia *de jure* e non anche *de facto*<sup>6</sup>. Questa considerazione è dettata da un avveduto realismo. Nel XIV secolo la penisola italiana si è ormai affrancata dal SRI. Le Signorie, le libere Repubbliche e i regni si schierano a favore dell'imperatore o del papa ma, di fatto, agiscono quali *superiorem non recognoscentes*<sup>7</sup>. In questo contesto, la figura dell'imperatore sublima in una dimensione ideale in qualità di garante della cooperazione tra popoli e dell'unità cristiana contro gli infedeli<sup>8</sup>. La posizione di Bartolo è dunque una più articolata elaborazione di quella di Dante. Come ha scritto il Sereni, «the empire is envisaged by Bartolus as the necessary universal society, in which all the powers of Christendom must cooperate. In Italy, Dante [...] had invoked the authority of the empire on the same ideal plane»<sup>9</sup>. La teoria dantesca-bartoliana della Monarchia quale forza unificatrice della cristianità e baluardo di pace, giustizia e libertà nel mondo, con la possibile eccezione di Francesco de Vitoria<sup>10</sup>, non trovò numerosi seguaci. Il fatto è che, con la morte di Carlo V (1558), il progetto di un Impero universale cristiano può dirsi definitivamente fallito. La riforma protestante aveva minato alle fondamenta l'idea stessa di unità cristiana in Europa. E, già dal 1512, la dizione ufficiale del SRI era cambiata in Sacro Romano Impero della Nazione Germanica, quasi a relegare lo stesso in un contesto soltanto regionale<sup>11</sup>. Per gli Stati nazionali la

---

<sup>4</sup> D. QUAGLIONI, *op. cit.*, p. IX.

<sup>5</sup> A.P. SERENI, *The Italian Conception of International Law*, Columbia University Press, New York, 1943, p. 60.

<sup>6</sup> M. KOSKENNIEMI, 'International Community' from Dante to Vattel, in *Vattel's International Law from a XXI<sup>st</sup> Century Perspective*, a cura di V. CHETAIL, P. HAGENMACHER, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2011, p. 53.

<sup>7</sup> A.P. SERENI, *op. cit.*, p. 59.

<sup>8</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, Mimesis, Milano-Udine, 2021, p. 163.

<sup>9</sup> A.P. SERENI, *op. cit.*, p. 60.

<sup>10</sup> Cfr. M. KOSKENNIEMI, 'International Community' from Dante to Vattel, *cit.*, pp. 58-61.

<sup>11</sup> M. KOSKENNIEMI, 'International Community' from Dante to Vattel, *cit.*, p. 54.

dottrina dell'autorità imperiale sanzionata dal Papato non costituiva altro che un intollerabile e anacronistico tentativo di ingerenza negli affari interni<sup>12</sup>.

Ciò non significa che l'insegnamento di Dante cadde del tutto in oblio. La teorizzazione di un centro di potere sovranazionale personificato da un monarca universale quale fonte di pace, giustizia e libertà si ritrova infatti in Tommaso Campanella<sup>13</sup>, Gottfried von Leibniz<sup>14</sup> e Christian Wolff. In particolare, quest'ultimo introduce il concetto di *civitas maxima* quale unione tra tutti gli Stati del mondo: uno «Stato supremo»<sup>15</sup>, democratico poiché composto da Stati «moralmente eguali»<sup>16</sup> ma retto da un monarca (*rector*), il quale, guidato dalla natura, utilizza la ragione per stabilire lo *jus gentium*<sup>17</sup>. La *civitas maxima* rappresenta una finzione giuridica utile a distinguere il diritto internazionale naturale, il quale origina dalla volontà del monarca, e il diritto internazionale positivo, il quale origina dalla volontà degli Stati<sup>18</sup>. Ma, al di là di questa (controversa) distinzione, l'affinità tra la Monarchia di Dante e la *civitas maxima* di Wolff è evidente: si tratta di due costruzioni teoriche, la prima ideale, la seconda fittizia, volte a garantire, tramite lo strumento del diritto, la convivenza tra entità 'sovrane' e la felicità del genere umano<sup>19</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. M. KOSKENNIEMI, 'International Community' from Dante to Vattel, cit., p. 63 ss.

<sup>13</sup> Si veda P. SCHRÖDER, *The Concepts of Universal Monarchy and Balance of Power in the First Half of the Seventeenth Century – A Case Study*, in *International Law and Empire: Historical Explorations*, a cura di M. KOSKENNIEMI, W. RECH, M. JIMÉNEZ FONSECA, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 85.

<sup>14</sup> Si veda M. KOSKENNIEMI, 'International Community' from Dante to Vattel, cit., pp. 67-68.

<sup>15</sup> C. WOLFF, *Jus gentium methodo scientifica pertractatum*, in *The Classics of International Law*, II, a cura di J.B. SCOTT, Clarendon Press, Oxford, 1934, prolegomena 10, p. 13, traduzione nostra.

<sup>16</sup> C. WOLFF, *op. cit.*, prolegomena 16, p. 15, traduzione nostra.

<sup>17</sup> C. WOLFF, *op. cit.*, prolegomena 21, p. 17.

<sup>18</sup> P. LANGFORD, I. BRYAN, *From Wolff to Kelsen: The Transformation of the Notion of Civitas Maxima*, in *Hans Kelsen and the Natural Law Tradition*, a cura di P. LANGFORD, I. BRYAN, J. MCGARRY, Brill, Leiden-Boston, 2019, p. 167.

<sup>19</sup> Per Dante, cfr. *supra*. Per C. WOLFF, *op. cit.*, prolegomena 8, p. 11.

#### 4. (segue) *Kelsen e Lo Stato in Dante*

Tra i più celebri studiosi del *Monarchia* spicca la figura di Hans Kelsen. Le ragioni che spinsero il massimo teorico della dottrina pura del diritto a dedicare la sua prima monografia all'opera di Dante sono diverse. La prima è di gusto personale. Kelsen apprese del *Monarchia* in una lezione del corso di storia della filosofia del diritto. Lo studio dell'opera dovette appassionarlo molto, giacché pubblicò la monografia prima di terminare il dottorato<sup>20</sup>. La seconda ragione è storica. Nel 1905, Kelsen, nato a Praga e residente a Vienna, era un giovane suddito dell'Impero austro-ungarico. Quest'ultimo rappresentava l'erede naturale del SRI: un esteso Stato sovranazionale multietnico, situato al centro d'Europa, d'origine feudale, devoto alla religione cattolica e retto dalla Casa d'Asburgo. È possibile che Kelsen scorgesse un parallelo tra il caotico scenario politico dell'epoca di Dante e le spinte centrifughe irredentiste che, agli inizi del XX secolo, cominciavano ad agitare l'Impero austro-ungarico<sup>21</sup>. La terza ragione è giuridica. Nel *Monarchia*, Kelsen intravede e reputa di poter estrapolare una «dottrina generale dello Stato secondo il Poeta»<sup>22</sup>. È possibile che le intenzioni di Kelsen tradiscano un «anacronismo essenziale». Infatti, «che possa parlarsi di una dottrina medievale dello “Stato” è assai dubbio, così come dubbio è che possa rinvenirsi la stessa idea di Stato in un'opera [...] dedicata [alla] monarchia universale», un'istituzione antitetica a quella dello Stato moderno<sup>23</sup>. Attualizzare, non senza forzature<sup>24</sup>, il *Monarchia* è comunque una scelta di metodo, con buona probabilità funzionale a svolgere di riflesso una prima indagine su quelle questioni che

---

<sup>20</sup> O. LEPSIUS, *Hans Kelsen on Dante Alighieri's Political Philosophy*, in *European Journal of International Law*, 2017, pp. 1153-1155.

<sup>21</sup> O. LEPSIUS, *op. cit.*, p. 1164.

<sup>22</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., p. 31.

<sup>23</sup> G. MONATERI, *Presentazione. Kelsen e Dante, oltre Schmitt?*, in H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., p. 9.

<sup>24</sup> Approfondite e discusse in M. CAU, *To the Roots of the Universal Juridical Order: Hans Kelsen and the Staatslehre of Dante Alighieri*, in *Hans Kelsen and the Natural Law Tradition*, cit., pp. 101-107.

vent'anni più tardi Kelsen razionalizzerà nella *Dottrina generale dello Stato*. In questo senso, e a dispetto del titolo, l'opera ci dice forse di più sulla (futura) teoria dello Stato in Kelsen che sulla teoria dello Stato in Dante<sup>25</sup>.

Ma quali sono queste questioni? Esse attengono alla fonte di legittimità, al fine, alla forma e alla struttura dello Stato, nonché al rapporto tra Stato e diritto e tra Stato e religione. La questione della fonte di legittimità si intreccia con quella del fine dello Stato. Nel *Monarchia* la fonte di legittimità dello Stato è la volontà di Dio<sup>26</sup>. Essa non è tuttavia 'fonte diretta', ma «si manifesta soltanto mediamente nel corso della storia, come causa remota»<sup>27</sup> per mano dei popoli: assiri, egizi, greci e romani (II, VIII). Questa concezione prettamente teologica della storia trova compimento nel fine dello Stato. La Monarchia è teleologicamente orientata alla realizzazione della felicità terrena del genere umano. Il monarca non è *legibus solutus*, giacché «i cittadini non sono tali per i consoli, né la nazione per il re, ma al contrario, i consoli sono tali per i cittadini e il re per la nazione» (I, XII, 11). La Monarchia di Dante evoca così agli occhi di Kelsen un prototipo dello Stato di diritto (*Rechtsstaat*)<sup>28</sup>. Circa la forma dello Stato, la predilezione di Dante per la Monarchia è coerente con una *Weltanschauung* tipicamente medievale, ispirata al *principium unitatis* e nella quale «tutto ciò che è buono [...] consiste nell'uno» (I, XV, 4)<sup>29</sup>. È soltanto nell'unità e nella concordia che la Monarchia può realizzare la felicità terrena del genere umano, «ma ciò non può essere se non vi sia una sola volontà, signora e dominatrice di tutte le altre unità [...]» (I, XV, 9). In questo argomento si inserisce il ruolo del monarca quale «terzo fornito di una più ampia giurisdizione, [il] giudice primo e supremo» che risolve le con-

<sup>25</sup> V. FROSINI, *Kelsen e il pensiero giuridico italiano*, citato in T.E. FROSINI, *Postfazione*, in H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., p. 214.

<sup>26</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., p. 91.

<sup>27</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., p. 93.

<sup>28</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., pp. 100-101. Si veda anche M. CAU, *op. cit.*, pp. 97-98.

<sup>29</sup> Si veda anche M. CAU, *op. cit.*, pp. 96-97.

troverse tra i principi (I, X, 4-5). La forma è dunque propedeutica al raggiungimento del fine dello Stato. Circa la struttura dello Stato, Dante dedica solo qualche passaggio a descrivere come la Monarchia debba organizzarsi e rapportarsi con i regni, le Repubbliche e le altre entità<sup>30</sup>. Kelsen ricostruisce questo rapporto quale rapporto tra centro e «province più o meno autonome», una «formazione organica» in cui «la regolamentazione degli affari locali [...] viene affidata all'autorità locale» mentre «per tutti gli affari comuni importanti la legislazione rimane esclusivamente riservata al monarca universale»<sup>31</sup>. La questione del rapporto tra Stato e diritto si riallaccia a quella del fine dello Stato. Così come «ogni giurisdizione è precedente al suo giudice», la Monarchia «è prima del suo giudice, che è l'Imperatore» (III, X, 10). Di conseguenza, il monarca non gode dell'autorità di disporre liberamente della Monarchia: egli non può scinderla, non può permutarla e non può distruggerla<sup>32</sup>, giacché «a nessuno è lecito fare per mezzo dell'ufficio che gli è commesso quel che è contrario a quello stesso ufficio» (III, X, 5). Il fatto che l'agire del monarca incontri dei limiti è corollario dell'inseparabilità tra Stato e diritto. Essi tendono al medesimo fine, poiché «chiunque persegue il bene della cosa pubblica persegue il fine del diritto [...]» (II, V, 1). La consustanzialità tra Stato e diritto realizza quasi un'inversione: la Monarchia non è fonte del diritto, ma è «il diritto umano [che] è il fondamento dell'Impero» e «all'Impero non è lecito fare alcunché contro» di esso (III, X, 8); similmente, le leggi non sono stabilite dal monarca, ma è questi che «è necessitato dal fine che si propone nel dare le leggi» (I, XII, 12)<sup>33</sup>. Infine, quanto al rapporto tra Stato e religione, si è già detto intorno al 'riparto giurisdizionale'

<sup>30</sup> Si vedano I, II, 2; I, VI, 4; I, XI, 16; I, XIV, 4-5; III, X, 10.

<sup>31</sup> H. KELSEN *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., pp. 165-166, 170.

<sup>32</sup> III, X, 5, 8, 10.

<sup>33</sup> Come notato da Kelsen, «in una tale concezione del rapporto tra Stato e diritto è naturale l'accettazione di una determinazione del supremo potere statale da parte del diritto. A Dante tutta la pienezza del potere dell'*Imperium* appare vincolata giuridicamente», *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., pp. 127-128.

tra Monarchia e Papato. Basti qui aggiungere che «forse si potrebbe da questi presupposti dedurre una subordinazione della Chiesa allo Stato; però l'idea che Dante abbia tratto da sé una di queste conseguenze è falsa»<sup>34</sup>, come anche dimostra la controversa allusione alla «reverenza» comunque dovuta da Cesare a Pietro (III, XVI, 18).

##### 5. *La teoria della Comunità internazionale in Dante*

Com'è noto, per convenzione si considera quanto meno improprio parlare, in senso giuridico, di una Comunità internazionale prima della Pace di Vestfalia (1648)<sup>35</sup>. L'eccessiva tendenza a compartimentalizzare la storia del diritto internazionale rischia tuttavia di lasciar passare in secondo piano un fatto; e cioè che la perdita progressiva di potere del SRI, un processo ormai concluso tra il XIII e il XIV secolo, non provocò il collasso delle regole di convivenza tra le varie entità a esso sottostanti. Al contrario, «medesimo continuò ad esserne il diritto: proprio quel diritto che si era formato nel primo medioevo sotto l'egida del Papa e dell'imperatore e il cui valore perdurò oltre al decadere politico di queste autorità»<sup>36</sup>. Queste osservazioni agevolano – e, se si vuole, legittimano – una rilettura del *Monarchia* in chiave di diritto internazionale moderno e contemporaneo. In essa, la Monarchia e/o il monarca simboleggiano il diritto internazionale e/o un'istituzione internazionale incaricata di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, nonché di amministrare la giustizia e risolvere le controversie tra Stati. A questo proposito, il Mancini notava che: «[i]l Trattato Dantesco non è che una teoria di *Diritto Pubblico esterno*, un sistema di rapporti giuridici internazionali, il disegno di una Costituzione mondiale degli Stati, e

---

<sup>34</sup> H. Kelsen, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., p. 153.

<sup>35</sup> A.M. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, Cedam, Padova, 2019<sup>6</sup>, p. 7.

<sup>36</sup> G. BALLADORE PALLIERI, *Le dottrine di Hans Kelsen e il problema dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1935, p. 70.

di una specie di Confederazione umanitaria fra tutte le Nazioni della terra. [I]l libro appartiene alla storia della scienza del Diritto delle Genti»<sup>37</sup>. L'opera di Dante si atteggia così a capostipite degli studi sull'istituzione di un'associazione, una confederazione o una vera e propria Repubblica mondiale di Stati al fine di promuovere la pace internazionale<sup>38</sup>.

Altrettanto eloquente è il rinnovato interesse di studiosi e intellettuali nel *Monarchia* in seguito alla fine della Prima Guerra Mondiale, con l'istituzione della Società delle Nazioni<sup>39</sup>. Il confronto con l'Europa di Dante è improvvisamente chiaro: l'assenza di un'istituzione sovraordinata è stata concausa dell'implosione dell'ordine internazionale<sup>40</sup>. Queste considerazioni si ripropongono negli anni '30, in coincidenza della crisi di autorità della Società delle Nazioni e del profilarsi di un nuovo conflitto mondiale<sup>41</sup>. Lo stesso Kelsen pare ispirarsi a Dante nella concezione dei rapporti tra ordinamento giuridico internazionale e ordinamenti giuridici interni maturata durante la Prima Guerra Mondiale e per la prima volta descritta ne *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*. Kelsen è fautore dell'approccio monista più estremo e, di conseguenza, della supremazia incondizionata dell'ordinamento giuridico internazionale, il quale è originario ed esclusivo e ingloba ogni ordinamento giuridico interno<sup>42</sup>. In siffatto ordinamento la

---

<sup>37</sup> P.S. MANCINI, *Della vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti e per l'ordinamento di una giustizia internazionale*, Civali, Roma, 1874, p. 22.

<sup>38</sup> Si veda, per tutti, A. SKORDAS, *Peace, Proposal for the Preservation of*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2016, par. 9 ss.

<sup>39</sup> *Inter alia*, H.L. RANDALL, *The Legal Antecedents of a League of Nations*, in *Yale Law Journal*, 1919, p. 308.

<sup>40</sup> P.M. CORDOVANI, *La «Monarchia» di Dante e la Società delle Nazioni*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1919, p. 6.

<sup>41</sup> Si vedano, per esempio, G. BALLADORE PALLIERI, *op. cit.*, p. 69; e J.B. SCOTT, *Law, the State and the International Community*, I, Columbia University Press, New York, 1939, p. 226.

<sup>42</sup> H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, a cura di A. CARRINO, Giuffrè, Milano, 1989, p. 299 ss.

sovranità degli Stati va «radicalmente rimossa»<sup>43</sup>. Questa costruzione è conforme a esigenze epistemologiche di matrice neokantiana in quanto presupposto di una conoscibilità oggettiva del fenomeno del diritto quale scienza<sup>44</sup>. La *reductio ad unum* kelseniana evoca così il *principium unitatis* dantesco. Ciò diventa evidente quando Kelsen sposta il piano della riflessione dalla gnoseologia alla politica del diritto: l'esistenza di un ordinamento giuridico universale non è necessaria solo per un'oggettiva conoscibilità del diritto, ma anche, più pragmaticamente, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali<sup>45</sup>. Il parallelo tra la Monarchia e l'ordinamento giuridico universale trova ulteriore conferma negli estesi e ripetuti richiami che Kelsen fa al pensiero e al lessico di Wolff<sup>46</sup>. In particolare, Kelsen illustra la propria concezione di Comunità internazionale «come personificazione dell'ordinamento giuridico mondiale o universale, *come Stato mondiale o universale, come civitas maxima*»<sup>47</sup>. In disparte il rapporto tra Kelsen e Wolff<sup>48</sup>, si è detto in precedenza circa la consonanza tra l'ideale della Monarchia e la finzione della *civitas maxima*. Kelsen sottolinea che «questa idea [di ordinamento giuridico universale] era già viva ancora prima che vi fosse una teoria del diritto internazionale: nell'idea dell'*Imperium romanum*, idea che attraversa tutto il medioevo e gli inizi dell'età

---

<sup>43</sup> H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, cit., p. 469.

<sup>44</sup> H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, cit., pp. 461-465.

<sup>45</sup> H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, cit., p. 468. E si veda M. KOSKENNIEMI, *Introduction: International Law and Empire. Aspects and Approaches*, in *International Law and Empire: Historical Explorations*, cit., p. 3.

<sup>46</sup> H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, cit., pp. 355-402. L'autore torna a impiegare il concetto di *civitas maxima* in *Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public*, XIV, Brill, Leiden-Boston, 1926, pp. 319, 322, 325-326.

<sup>47</sup> H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, cit., p. 367.

<sup>48</sup> Su questo punto si veda P. LANGFORD, I. BRYAN, *op. cit.*

moderna»<sup>49</sup>. Si è discusso molto sull'ambiguità che il concetto di *civitas maxima* assume in Kelsen<sup>50</sup>. Eppure, quest'ultimo è sempre stato esplicito nel fare riferimento allo Stato universale quale Stato in senso stretto e non, alla stregua di Wolff, quale mera finzione<sup>51</sup>.

Infine, c'è molto dell'utopia dantesca nel «progetto cosmopolita» (*kosmopolitisches Projekt*) kelseniano<sup>52</sup>. In Dante, «al Monarca spetta il governo di tutti [gli uomini], in modo diretto e immediato» (I, XI, 16). La Monarchia non si limita tuttavia a produrre e applicare il diritto teleologicamente, ma costituisce un vero e proprio Stato di cultura (*Kulturstaat*) poiché «ha, come finalità intrinseca, la protezione della *humana civitas* [...] in senso cristiano»<sup>53</sup>. In sostanza, essa è strumento ecumenico, portatrice e promotrice della religione cristiana intesa come cultura unitaria nel mondo. La Monarchia quale Stato di diritto trova così naturale completamento nella Monarchia quale Stato di cultura<sup>54</sup>. Analogamente, in Kelsen la sovranità si dissolve e cade qualsiasi diaframma dualista tra l'ordinamento giuridico internazionale e il genere umano. Gli individui partecipano al medesimo ordinamento giuridico e sono soggetti di diritto internazionale. L'unità si perfeziona non soltanto sul piano della conoscibilità e della forma, ma anche su quello dell'etica. Al processo di unificazione giuridica degli Stati nello Stato univer-

---

<sup>49</sup> H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, cit., p. 402. È interessante notare come, sebbene Kelsen non menzioni qui esplicitamente il *Monarchia*, si crei quasi una sovrapposizione tra la teoria della Comunità internazionale in Kelsen e la teoria dello Stato in Dante, come elaborata dal giovane Kelsen.

<sup>50</sup> Si veda C. LEBEN, *The Advancement of International Law*, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2010, p. 198 ss.

<sup>51</sup> Questa convinzione trova espressione anche in alcuni lavori successivi come *La pace attraverso il diritto*, a cura di L. CIAURRO, Giappichelli, Torino, 1990, p. 42; *Lineamenti di teoria pura del diritto*, a cura di R. TREVES, Einaudi, Torino, 2000<sup>3</sup>, pp. 168-169, e *Diritto e pace nelle relazioni internazionali*, a cura di L. CIAURRO, Giappichelli, Torino, 2009, p. 138.

<sup>52</sup> M. CAU, *op. cit.*, pp. 110-111.

<sup>53</sup> V. FROSINI, *Kelsen e Dante*, cit., pp. 18-20, 22. E si veda M. CAU, *op. cit.*, pp. 97-98.

<sup>54</sup> V. FROSINI, *Kelsen e Dante*, cit., p. 23.

sale corrisponde infatti il processo di unificazione etica dei popoli nell'umanità<sup>55</sup>.

## 6. *Monarchia istituzionale e Monarchia normativa*

La Monarchia dantesca può venire in rilievo secondo due accezioni diverse nel diritto internazionale contemporaneo.

La prima e più immediata è la Monarchia quale 'Monarchia istituzionale'. Questa accezione presuppone considerare la Monarchia alla stregua di un'istituzione sovranazionale dotata di una qualche autorità sugli Stati<sup>56</sup>. Ritrarre il monarca «in figura d'un segretario generale delle Nazioni Unite»<sup>57</sup> è certamente un'esagerazione, sebbene sia possibile riscontrare qualche affinità tra la Monarchia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

L'ONU costituisce un'organizzazione universale i cui compiti precipui sono il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e la promozione della giustizia e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli<sup>58</sup>. In particolare, l'art. 1, par. 4, della Carta ONU stabilisce che l'ONU costituisce «un centro di coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni». Ai sensi del capitolo VII della Carta ONU, il Consiglio di sicurezza adotta raccomandazioni o risoluzioni anche vincolanti nei confronti della Comunità internazionale, di singoli Stati, di attori non statali e di individui e detiene, quanto meno formalmente e salvi i casi di legittima difesa<sup>59</sup>, il monopolio dell'uso della forza nella risoluzione delle controversie internazionali<sup>60</sup>. In

---

<sup>55</sup> H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, cit., p. 468.

<sup>56</sup> Si veda anche P.S. Mancini, *op. cit.*, p. 24.

<sup>57</sup> V. Frosini, *Kelsen e Dante*, cit., p. 18.

<sup>58</sup> Carta ONU (1945), preambolo e art. 1.

<sup>59</sup> Carta ONU, art. 51.

<sup>60</sup> Articoli 39-42. Gli Stati membri «convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di sicurezza», Carta ONU, art. 25.

origine, peraltro, l'ONU avrebbe dovuto disporre delle proprie forze armate<sup>61</sup>. L'art. 103 della Carta ONU rafforza il ruolo dell'ONU quale istituzione sovraordinata, stabilendo che gli Stati membri non possono contrarre obblighi in contrasto con quelli contenuti o comunque derivanti dalla Carta stessa<sup>62</sup>. A ciò si aggiungono ulteriori elementi di *governance*: la Corte internazionale di giustizia (CIG) può rendere un'opinione consultiva «su ogni questione giuridica»<sup>63</sup>.

Questa opinione non è vincolante, ma tende ad avere importanti implicazioni politiche, specie quando tocca questioni sottese a una controversia internazionale<sup>64</sup>. Altri organi, come il Comitato economico e sociale, il Consiglio per i diritti umani e l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani adottano raccomandazioni non vincolanti, redigono rapporti, compilano studi e indicano conferenze su un ampio numero di temi sensibili<sup>65</sup>. Le Agenzie specializzate, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, l'Organizzazione mondiale della sanità e il Fondo monetario internazionale, dispiegano «vasti compiti internazionali» nei propri ambiti di competenza<sup>66</sup>. Il Segretario generale, pur senza incarnare il monarca, esercita un *soft power* considerevole sulla politica internazionale<sup>67</sup>.

D'altronde, le differenze sono evidenti. L'ONU non realizza l'accentramento statale di potere legislativo, esecutivo e giudiziale auspicato da Dante. Inoltre, il rapporto potestativo tra istituzio-

---

<sup>61</sup> Carta ONU, articoli 43-47.

<sup>62</sup> Cfr., *inter alia*, J. VIDMAR, *Norm Conflicts and Hierarchy in International Law: Towards a Vertical International Legal System?* in *Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights*, a cura di E. DE WET, J. VIDMAR, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 18 ss.

<sup>63</sup> Statuto della CIG, art. 65, par. 1.

<sup>64</sup> Da ultimo, *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2019*, p. 95.

<sup>65</sup> Carta ONU, art. 62; risoluzioni dell'Assemblea generale nn. 60/251 del 3 aprile 2006, parr. 2-5 e 48/141 del 7 gennaio 1994, parr. 3-5.

<sup>66</sup> Carta ONU, art. 57.

<sup>67</sup> Cfr., estensivamente, *Secretary or General? The UN Secretary-General in World Politics*, a cura di S. CHESTERMAN, Cambridge University Press, New York, 2007.

ne e membri è invertito: in Dante, il governo dei principi «spetta mediante il Monarca, per il fatto che il loro governo discende da quel governo supremo» (I, XI, 16). La Monarchia, in quanto espressione della volontà divina, gode quindi di potestà originaria, mentre i principi di potestà derivata. L'ONU, in quanto organizzazione internazionale, gode invece di potestà derivata, mentre gli Stati membri di potestà originaria<sup>68</sup>. Coerentemente, anche il riparto delle competenze è invertito: in Dante, la Monarchia gode di competenza generale, mentre i principi di una competenza funzionale al disbrigo degli affari locali<sup>69</sup>. Al contrario, l'ONU gode di una competenza funzionale al perseguimento del proprio oggetto e scopo, mentre gli Stati godono di competenza generale<sup>70</sup>. Ancora, il monarca crea diritto, l'Assemblea generale adotta risoluzioni non vincolanti; la giurisdizione del monarca sulle controversie tra principi è obbligatoria, quella della CIG sulle controversie tra Stati è consensuale; la Monarchia è composta da e si rivolge al genere umano, l'ONU è composta da e si rivolge agli Stati membri, e così via.

La seconda accezione da considerare è la Monarchia quale 'Monarchia normativa'. Questa accezione idealizza la Monarchia quale insieme di regole e principi gerarchicamente sovraordinati e, dunque, imperativi e inderogabili. Sebbene una riflessione sul cosiddetto 'processo di costituzionalizzazione' del diritto internazionale esuli dal presente contributo<sup>71</sup>, è opportuno qui segnalare che, oltre ai già menzionati capitolo VII e art. 103 della Carta ONU, l'introduzione della categoria del 'diritto imperativo' (*jus cogens*), tra cui si annoverano il divieto dell'uso della forza nella risoluzione delle con-

---

<sup>68</sup> A.M. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, cit., pp. 218-219.

<sup>69</sup> Su questo punto si veda *supra*.

<sup>70</sup> A.M. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, cit., pp. 218-219.

<sup>71</sup> Cfr., *inter alia*, J. KLABBERS ET AL., *The Constitutionalization of International Law*, Oxford University Press, New York, 2009, e K. ZEMANEK, *The Metamorphosis of Jus Cogens: From an Institution of Treaty Law to the Bedrock of the International Legal Order?*, in *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, a cura di E. CANNIZZARO, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 398 ss.

troverse internazionali, il rispetto dei diritti dell'uomo e il principio dell'autodeterminazione dei popoli<sup>72</sup>, ha verticalizzato il diritto internazionale in conformità a priorità di tipo etico<sup>73</sup>. In altre parole, lo *jus cogens*, di chiara ascendenza giusnaturalistica, orienta la Comunità internazionale verso il perseguimento di *determinati obiettivi*, quali la pace, la giustizia e la libertà dei popoli e degli individui. Esso dispiega una duplice funzione: una funzione giuridica, poiché rappresenta un limite invalicabile per l'attività degli Stati (per esempio, il contrasto con lo *jus cogens* determina la nullità di un accordo internazionale<sup>74</sup>, l'illegittimità di una contromisura e l'inapplicabilità delle circostanze di esclusione dell'illiceità)<sup>75</sup>; e una funzione etica, poiché uniforma forzatamente la volontà degli Stati al rispetto di un minimo comun denominatore di valori sostanziali. Questa duplice funzione travalica il livello interstatale. La condotta in violazione di una regola di *jus cogens* può infatti costituire, a livello individuale, un crimine internazionale<sup>76</sup>. Lo *jus cogens*, alla stregua della Monarchia dantesca, funge così da fondamento di una Comunità internazionale di diritto e di una Comunità internazionale di cultura nel diritto internazionale contemporaneo.

---

<sup>72</sup> A. ORAKHELASHVILI, *Peremptory Norms of International Law*, Oxford University Press, New York, p. 60 ss.

<sup>73</sup> J. VIDMAR, *op. cit.*, p. 13 ss. e, soprattutto, p. 28.

<sup>74</sup> Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), articoli 53 e 64 e Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali (1986), articoli 53 e 64.

<sup>75</sup> Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati (2001), articoli 26 e 50, par. 1, lett. d).

<sup>76</sup> Pur nell'assenza di una vera e propria coincidenza tra violazione di una regola di *jus cogens* e commissione di un crimine internazionale, G. GAJA, *Obligations Erga Omnes, International Crimes and Jus Cogens: A Tentative Analysis of Three Related Concepts*, in *International Crimes of State: A Critical Analysis of ILC's Draft Article 19 on State Responsibility*, a cura di J.H. WEILER, A. CASSESE, M. SPINEDI, De Gruyter, Berlin-Boston, 2011, p. 159.

## 7. Considerazioni conclusive

Ne *Lo Stato in Dante*, Kelsen nota la propensione «particolarmente dominante in Italia, a mettere Dante in relazione con tutte le cose possibile e porlo come profeta e precursore di situazioni che il Poeta, malgrado tutta la sua genialità, non si sarebbe neppur sognato»<sup>77</sup>. Nondimeno, il *Monarchia* ha senza dubbio influenzato il pensiero dei giuristi e filosofi del diritto successivi. Esso costituisce infatti il punto di partenza di una riflessione plurisecolare e che ruota intorno al fondamentale quesito «se la Monarchia temporale [...] sia necessaria al buono stato del mondo» (I, II, 3). Nel XIV secolo, la Monarchia dantesca appariva alla stregua di una mera utopia. Analogamente, nel XXI secolo, risultano poco realistici obiettivi quali l'istituzione di uno Stato globale o di un'organizzazione sovranazionale dotata di maggiori poteri legislativi, esecutivi e giudiziali, ovvero l'adozione di una Costituzione internazionale al fine di promuovere la pace e la sicurezza internazionali, nonché la giustizia e la libertà dei popoli e degli individui. Il quesito, tuttavia, resta e torna a imporsi ciclicamente, specie in coincidenza di periodi di crisi nelle relazioni internazionali. Né la discussione circa la desiderabilità di una Monarchia istituzionale o normativa è rimasta confinata in una dimensione astratta: l'istituzione della Società delle Nazioni prima e dell'ONU poi, nonché di altre organizzazioni internazionali e sovranazionali – si pensi all'Unione europea – e l'elaborazione della categoria dello *jus cogens* segnalano la costante tendenza verso un modello di Comunità internazionale maggiormente accentrato e gerarchizzato. L'annoso dibattito, attualmente in corso, sulla riforma del Consiglio di sicurezza è solo l'ultima manifestazione di questa tendenza<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., p. 170, n. 14.

<sup>78</sup> Cfr., *inter alia*, A.M. TANZI, *Notes on the 'Permanent Conference of Revision' of the United Nations Charter at the 50<sup>th</sup> Anniversary of the Organization*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1995, p. 723 ss. e, più di recente, K. SCHAEFER, *Reform-*

In conclusione, un'interpretazione diacronica del *Monarchia* restituisce, a seconda dei punti di vista, la teoria dello Stato e/o della Comunità internazionale in Dante. Il presente contributo ha inteso dimostrare come questa teoria non solo abbia esercitato, in via diretta o indiretta, un'influenza notevole sui successivi autori di diritto internazionale ma come conservi tuttora un fascino straordinario sia sotto forma di costruzione giuridica che di ideologia politica, poiché si propone di risolvere un problema quanto mai attuale, vale a dire quello della *governance* globale. In questo senso l'opera rappresenta un momento di svolta nella storia del diritto internazionale<sup>79</sup>.

---

*ing the United Nations Security Council: Feasibility or Utopia?*, in *International Negotiation*, 2017, p. 62 ss.

<sup>79</sup> Come ha scritto M. KOSKENNIEMI: «Everything about future thought on the international community was contained there», *International Community' from Dante to Vattel*, cit., p. 54.

## GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

*Gli autori*

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOSZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

# INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i> .....	VII
---	-----

## Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i> .....	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i> .....	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i> .....	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i> .....	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i> .....	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i> .....	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i> .....	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i> .....	135

## Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

*Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo.* . . . . . 163

Elena Ferioli

*La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale* . . . . . 199

Tommaso Bonetti

*Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno.* . . . . . 217

Silvia Vida

*Dante in Kelsen* . . . . . 229

Niccolò Lanzoni

*La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia.* . . . . . 247

Pieralberto Mengozzi

*Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi.* . . . . . 265

### Parte III. Dante e la giustizia

Valerio Gigliotti <i>«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia e Giustizia. . . . .</i>	275
Silvia Nicodemo <i>Dante: il bene comune e la giustizia sociale . . . . .</i>	303
Ludovica Chiussi Curzi <i>«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca nel diritto internazionale . . . . .</i>	321
Marco Argentini <i>Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della responsabilità di proteggere? . . . . .</i>	335
Alberto Albiani <i>Dante criminalista usque ad inferos? . . . . .</i>	347
Attilio Nisco <i>Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia . . . . .</i>	361
Matteo Leonida Mattheudakis <i>Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti tra responsabilità e pena. . . . .</i>	381

#### Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i> . . . . .	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i> . . . . .	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i> . . . . .	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i> . . . . .	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i> . . . . .	459
<i>Gli autori</i> . . . . .	477

Publicato nel mese  
di settembre del 2022

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito  
[www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392